*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 122° — Numero 320**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 20 novembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**



**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**



**Ministero del tesoro**



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano



### Regione Basilicata



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (BILANCI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 320 DEL 20 NOVEMBRE 1981:

LEGGE 20 novembre 1981, n. 652.

**Assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981.**

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 320 DEL 20 NOVEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **D.I.F.A. - Distribuzione internazionale ferroviaria autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1981-1988 ». — **S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1977-1986 ». — **S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1977-1986 ». — **Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1980-1988 ». — **Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1981-1989 ». — **Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1975-1985 ». — **Magazzini generali doganali Vanzago, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1974-1984 ». — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteg-

giate il 28 ottobre 1981. — **Società per azioni Oltrebella, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1981. — **Sadi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1981. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 9 % - 1975-1982 » sorteggiate il 27 ottobre 1981. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1968-1988 » sorteggiate il 27 ottobre 1981. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1967-1987 » sorteggiate il 27 ottobre 1981. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Sassari:** Estrazione di obbligazioni. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « N/72 - 7 % » sorteggiate il 29 ottobre 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « O/73 - 7 % » sorteggiate il 29 ottobre 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « Q/74 - 8 % » sorteggiate il 29 ottobre 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « AA/77 - 12 % » sorteggiate il 29 ottobre 1981. — **Verde prima immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1981 (delibera assembleare del 15 marzo 1978). — **Verde prima immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1981 (delibera assembleare del 18 febbraio 1977). — **Verde prima immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1981 (delibera assembleare del 7 settembre 1977). — **Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % - 1970-1984 » sorteggiate il 28 ottobre 1981. — **Gestioni & Partecipazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1981. — **Trexenta, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1981. — **RIV-SKF - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1987 » sorteggiate il 2 novembre 1981. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie (sezione di credito agrario di miglioramento), in Verona:** Obbligazioni « 9 %, 10 %, 12 % e 15 % agrarie » sorteggiate il 30 ottobre 1981. — **SMI - Società metallurgica italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 6 % - 1973-1988 » sorteggiate il 4 novembre 1981. — **Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1981. — **Cecchi Renato, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1981. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade 5,50 % - 1963-1988 » sorteggiate il 3 novembre 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni « 13 % - 1979-1984 » sorteggiate l'8 ottobre 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni « 13 % - 1979-1984 » sorteggiate l'8 ottobre 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni « 13 % - 1979-1984 » sorteggiate l'8 ottobre 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 15ª emissione » sorteggiate l'8 ottobre 1981. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1977-1983 » sorteggiate il 5 novembre 1981. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 5 novembre 1981. — **Omag, società per azioni, in Cassinetta di Lugagnano:** Obbligazioni « 1979-1990 » sorteggiate il 31 ottobre 1981. — **Omag, società per azioni, in Cassinetta di Lugagnano:** Obbligazioni « 1981-1986 » sorteggiate il 31 ottobre 1981. — **Officine Dansi, società per azioni, in Varese:** Rimborso di obbligazioni. — **Acciaierie e ferriere vicentine Beltrame, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1997 » sorteggiate il 28 ottobre 1981. — **Sardalegnami, società per azioni, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1981. — **Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori, società per azioni, in Milano:** Rimborso obbligazioni « P.O. 5,75 % - 1959-1981 della ex Manifattura ceramica Pozzi S.p.a. ». — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Rimborso obbligazioni « 5 % ex-conv. 1968-1984 ». — **Rimorchiatori riuniti, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Errata-corrige. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Errata-corrige. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 ottobre 1981.

**Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni di polizza e delle relative opzioni presentate dalla S.p.a. l'Italica vita, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni l'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, a rivalutazione annua gratuita della prestazione, delle relative condizioni di polizza e di tre opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza, e le sotto descritte opzioni, presentate dalla società per azioni l'Italica vita, con sede in Milano:

tariffa RVIII c.u., relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa RVIII c.u.;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in un capitale liquidabile immediatamente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente;

tariffa RXII u., relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale liquidabile a scadenza o immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa RXII u.;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia, rivalutabile annualmente;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita rivalutabile certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente.

Roma, addì 6 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

**(6522)**

---

DECRETO 6 ottobre 1981.

**Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni di polizza e delle opzioni presentate dalla S.p.a. Vittoria assicurazioni, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, a rivalutazione annua gratuita della prestazione, delle relative condizioni di polizza e di tre opzioni a scadenza e tre al termine del differimento;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza, e le sotto descritte opzioni presentate dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 72, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 72;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in un capitale liquidabile immediatamente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente e totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente;

tariffa 20E, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale liquidabile a scadenza o immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 20E;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia, rivalutabile annualmente;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita rivalutabile certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente.

Roma, addì 6 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6513)

---

DECRETO 15 ottobre 1981.

**Approvazione di due clausole di rivalutazione delle prestazioni assicurate relative a due tariffe di assicurazione presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche delle due clausole di rivalutazione delle prestazioni assicurate, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

Viste le modifiche proposte;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, alcune modifiche da apportare alle due sottoindicate clausole di rivalutazione delle prestazioni assicurate, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, relativa alla tariffa 72 (M - F);

clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, relativa alla tariffa n. 20.

Roma, addì 15 ottobre 1981

*Il Ministro*: MARCORA

(6517)

---

DECRETO 15 ottobre 1981.

**Approvazione di condizioni di polizza da applicare a tariffe per l'assicurazione delle indennità di licenziamento, presentate dalla S.p.a. Unione Subalpina di assicurazione, in Torino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Unione Subalpina di assicurazione, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una « clausola di rivalutazione delle prestazioni » integrativa delle condizioni di polizza, approvate con i decreti ministeriali 11 febbraio 1942, 19 giugno 1942, 23 aprile 1956 e 2 dicembre 1970;

Vista la clausola di rivalutazione allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la « clausola di rivalutazione delle prestazioni », integrativa delle condizioni di polizza, approvate con i decreti ministeriali 11 febbraio 1942, 19 giugno 1942, 23 aprile 1956 e 2 dicembre 1970, presentata dalla S.p.a. Unione Subalpina di assicurazione, con sede legale in Torino

Roma, addì 15 ottobre 1981

*Il Ministro*: MARCORA

(6516)

---

DECRETO 15 ottobre 1981.

**Approvazione di tassi di premio, in estensione di tariffe di assicurazione in vigore, presentati dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in estensione di tre tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, da impiegarsi per contratti in forma collettiva;

Viste le relazioni tecniche;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i sottoindicati tassi di premio da impiegarsi per contratti in forma collettiva, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 13134 del 28 marzo 1981, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato;

tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 13134 del 28 marzo 1981, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, secondo un parametro determinato;

tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 13134 del 28 marzo 1981, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato.

Roma, addì 15 ottobre 1981

*Il Ministro*: MARCORA

(6519)

---

DECRETO 15 ottobre 1981.

**Approvazione di condizioni di polizza, modificative delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, modificative delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate condizioni di polizza, modificative delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

condizioni di polizza regolanti la partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicare alla tariffa 4R (modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981);

condizioni di polizza regolanti la partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicare alla tariffa 22RPC (modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981);

condizioni di polizza della tariffa 4/E comprensive della clausola di rivalutazione derivante dalla partecipazione dell'assicurato agli utili di investimento (modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 settembre 1980);

condizioni di polizza della tariffa 4/EC comprensive della clausola di rivalutazione derivante dalla partecipazione dell'assicurato agli utili di investimento (modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 settembre 1980);

clausola speciale di partecipazione garantita dall'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione di rendita differita (modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 settembre 1980);

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione in mista ordinaria (modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 settembre 1980);

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione a vita intera (modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 settembre 1980);

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di capitalizzazione (modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 settembre 1980).

Roma, addì 15 ottobre 1981

*Il Ministro*: MARCORA

(6547)

---

DECRETO 15 ottobre 1981.

**Approvazione di condizioni di polizza da applicare a tariffe per l'assicurazione delle indennità di licenziamento presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni L'Italica vita, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una « clausola di rivalutazione delle prestazioni » integrativa delle condizioni di polizza, approvate con i decreti ministeriali 11 febbraio 1942, 19 giugno 1942, 23 aprile 1956 e 2 dicembre 1970;

Vista la clausola di rivalutazione allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la « clausola di rivalutazione delle prestazioni », integrativa delle condizioni di polizza, approvate con i decreti ministeriali 11 febbraio 1942, 19 giugno 1942, 23 aprile 1956 e 2 dicembre 1970, presentata dalla S.p.a. L'Italica vita, con sede legale in Milano.

Roma, addì 15 ottobre 1981

*Il Ministro*: MARCORA

(6514)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1981.

**Modificazioni ai regolamenti dei fondi speciali di previdenza per i medici mutualistici ambulatoriali, generici e specialisti esterni.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici nel testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, n. 142;

Visti, in particolare, gli articoli 4, secondo comma, e 14, primo comma, lettera *a*), di detto statuto concernente, rispettivamente, la possibilità per l'Ente di assumere la gestione di fondi speciali per la previdenza e l'assistenza a favore di particolari categorie di sanitari ed il compito, spettante al comitato direttivo dell'Ente stesso, di deliberare i regolamenti concernenti l'imposizione e la riscossione di contributi e la erogazione delle prestazioni dei fondi di previdenza assunti in gestione;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1976 di approvazione delle deliberazioni del 26 giugno 1976 e del 17 luglio 1976 con le quali il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ha adottato, in sostituzione del regolamento dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti, i regolamenti del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti ambulatoriali, del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti generici, del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti specialisti esterni;

Viste le deliberazioni in data 21 febbraio 1981 con le quali il comitato direttivo dell'Ente predetto ha disposto modifiche ai tre regolamenti suindicati;

Ritenuta la necessità di apportare ai suddetti regolamenti modifiche in relazione ai problemi emersi in sede di applicazione della normativa con particolare riguardo a quelli connessi al Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto, le deliberazioni adottate in data 21 febbraio 1981 dal comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici con le quali sono state apportate modifiche ai regolamenti appresso indicati, approvati con decreto ministeriale 15 ottobre 1976:

regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti ambulatoriali;

regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti generici;

regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti specialisti esterni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1981

*Il Ministro*: DI GIESI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA MEDICI

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'art. 14, lettera *a*), dello statuto dell'Ente;

Visto il regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti generici approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976;

Ravvisata la necessità di apportare al regolamento suddetto alcune integrazioni, precisazioni ed adeguamenti in relazione ai problemi emergenti in sede di applicazione della normativa con particolare riferimento a quelli connessi al nuovo rapporto unitario di convenzione tra i medici ed il Servizio sanitario nazionale;

Viste le proposte ed il parere favorevole espressi dal comitato consultivo del fondo ai sensi del primo comma n. 4) e nel secondo comma dell'art. 16 del citato regolamento;

Delibera

le seguenti modifiche al regolamento del fondo di previdenza per i medici mutualisti generici approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976.

Art. 1. - al secondo comma si aggiunge il seguente periodo:

« I medici cessati dal rapporto professionale con gli istituti sono considerati iscritti al fondo agli effetti dei trattamenti previdenziali di cui all'art. 6 ».

Art. 3 - al terzo comma le parole « precedente la data di presentazione della domanda di ammissione al riscatto » sono sostituite con: « precedente l'anno di presentazione della domanda di ammissione al riscatto, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del successivo art. 19 ».

Al quarto comma le parole « precedente la data di presentazione della domanda di ammissione al riscatto » sono sostituite con « precedente l'anno di presentazione della domanda di ammissione al riscatto ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai precedenti primo e secondo comma, l'iscritto che alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto 65 anni di età o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti o abbia presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del comma successivo, da meno di 2 anni allo stesso riscatto ovvero abbia una anzianità contributiva al fondo inferiore a 5 anni; peraltro ai fini del riscatto di cui al primo comma, il requisito di anzianità contributiva di cui sopra deve derivare da attività prestata per l'istituto o per ciascuno degli istituti per i quali è stata avanzata domanda di riscatto ».

Al sesto comma è aggiunto il seguente periodo:

Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'ENPAM, non inferiore a sessanta giorni, comporta rinuncia al riscatto.

I commi settimo ed ottavo sono sostituiti dai seguenti:

Nei casi di cessazione del rapporto professionale con gli istituti di cui all'art. 1, nei casi di invalidità o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle competenze degli aventi diritto con un massimo per le pensioni di invalidità ed ai superstiti pari al 20% dell'importo di esse.

Tuttavia, se al momento del verificarsi dell'evento, l'iscritto è, da oltre sei mesi, in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

Art. 5 - nel primo comma sono soppresse le parole « con quelle del fondo per l'assicurazione in caso di ricovero ospedaliero dei medici e dei loro familiari ».

Al quarto comma le parole « fino al limite massimo del 12% annuo » sono sostituite con « fino al limite massimo, per ciascun anno, del 12%, elevato al 18% per ciascuno degli anni successivi al 31 dicembre 1980, ».

Art. 7 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di età, e, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1 ».

L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità contributiva effettiva o riscattata, maturata dall'iscritto, in distinti perodi, presso i fondi di previdenza gestiti dall'EMPAM a favore dei medici specialisti operanti nei propri studi professionali e dei medici operanti negli ambulatori degli istituti di cui al precedente art. 1, purché derivante da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente fondo, ancorché abbia dato luogo a liquidazione del relativo trattamento ordinario.

Al terzo comma le lettere *a*), *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

*a*) dall'80% dei contributi versati per ciascun anno per l'iscritto ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 2 moltiplicato per il rapporto, comunque non inferiore all'unità, corrente tra l'aliquota contributiva media in vigore negli ultimi sessanta mesi, precedenti quello di cessazione dell'attività e l'aliquota indicata nella tabella *B* allegata al presente regolamento in relazione all'epoca cui si riferisce ciascun contributo. L'aggiornamento delle aliquote di cui alla tabella *B* è deliberato dal comitato direttivo dell'ENPAM sentito il comitato consultivo di cui all'art. 15, in relazione a quanto previsto ai riguardo delle convenzioni uniche di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

*b*) dai contributi di riscatto di cui al primo comma dell'art. 3;

*c*) dai contributi di riscatto di cui al secondo comma dell'art. 3.

Al quarto comma le parole « entro il limite massimo del 12% annuo » sono sostituite con « entro il limite massimo per ciascun anno, del 12%, elevato al 18% per ciascuno degli anni successivi al 31 dicembre 1980 ».

Art. 9 al primo comma le parole « la liquidazione di una indennità pari all'80% dei contributi versati » sono sostituite con « una indennità costituita dalla restituzione dei contributi versati nella misura dell'80% ».

Art. 10 - dopo il sesto comma è inserito il seguente comma settimo:

« Nel caso di cui al precedente comma, la parte di indennità costituita dai contributi di riscatto di cui alla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 7, rivalutati a mente del quarto comma dello stesso articolo è computata al doppio del suo importo ».

Art. 12 - dopo il quinto comma è inserito il seguente comma:

« In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.

Art. 13 - il primo comma è sostituito dal seguente:

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Si applicano alle predette aliquote le norme di cui al precedente art. 5.

Art. 14 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda o cessi di svolgere l'attività stessa, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedente il compimento del 70° anno di età ».

Art. 19 - dopo il primo sono aggiunti i seguenti commi:

Nei casi in cui per effetto dell'attuazione del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, al rapporto professionale con gli istituti indicati all'art. 1 è succeduto il rapporto convenzionale con le istituzioni previste dalla legge suddetta, a tutti gli effetti del presente regolamento, il nuovo rapporto si intende in prosecuzione dei precedenti rapporti con gli istituti mutualistici.

Per i riscatti di cui all'art. 3, primo comma, inerenti a domande presentate dopo il 31 dicembre 1978, il contributo di cui al terzo comma dello stesso articolo, è determinato con riferimento ai contributi versati fino a tale data, nel corso del rapporto professionale con l'istituto per il quale si chiede il riscatto.

---

TABELLA *B*

FONDO MEDICI GENERICI

*Tabella dei valori convenzionali delle aliquote in relazione all'epoca cui si riferiscono i contributi*

| Periodo | Aliquota |
|---|---|
| Dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1964 . . | 1% |
| Dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1969 . . | 6% |
| Dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970 . . | 12% |
| Dal 1° gennaio 1971 . . . . . . . | 13,50% |

**(6634)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 ottobre 1981.

**Autorizzazione alla Banca del monte di Lucca a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove la banca medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca del monte di Lucca;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità della banca medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977.

Decreta:

La Banca del monte di Lucca è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui allo art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove la banca stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1981.

*Il Ministro*: ANDREATTA

**(6341)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » o più semplicemente « Prosecco di Conegliano » o « Prosecco di Valdobbiadene ».**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene » o più semplicemente « Prosecco di Conegliano » o « Prosecco di Valdobbiadene » - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 7 giugno 1969, propone che sia modificato in parte l'art. 6 e per intero l'art. 7 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Modificazioni proposte*

Art. 6 - il quarto comma si propone di sostituirlo con il testo seguente:

« Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino di cui all'art. 1 una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 9,5 gradi ed al vino con la sottospecificazione geografica "Superiore di Cartizze„, di cui all'art. 4, una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 10 gradi.

Le uve dei vini di cui sopra destinate alla produzione dei tipi spumante potranno avere una gradazione alcolica complessiva minima naturale inferiore di 0,5 gradi a quelle sopra indicate, purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve ».

Art. 7 - l'intero art. 7 si propone di sostituirlo con il testo seguente:

« Nella preparazione del vino di cui all'art. 1 è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve di Pinot bianco e Pinot grigio, da sole o congiuntamente, provenienti anche da zone diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 purché in quantità non superiore al 15% ed a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o, comunque, che la presenza di uve della varietà di vitigno Verdisio, di cui all'art. 2, sommata a quelle dei Pinot non superi la percentuale del 15% sopra indicata.

Il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potrà essere preso in carico come vino da tavola ».

**(6623)**

**Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Breganze ».**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Breganze » - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 4 settembre 1969, propone che sia modificato l'art. 2 e in parte gli articoli 3, 5, 6 e 7 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Modificazioni proposte*

Art. 2 - l'art. 2, già modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1978, si propone di sostituirlo interamente con il seguente testo:

« La denominazione "Breganze„ bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà di vitigno Tocai friulano, presente nei vigneti fino ad un massimo del 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dalle varietà di vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Sauvignon e Vespaiolo (Bresparolo), da soli o congiuntamente presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.

La denominazione "Breganze" rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà di vitigno Merlot, presente nei vigneti fino ad un massimo del 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dalle varietà di vitigni: Marzemino (Marzomina), Grappello gentile, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Pinot nero e Freisa, da soli o congiuntamente presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.

La denominazione "Breganze" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o sinonimi di varietà:

Cabernet

Pinot nero

Pinot bianco

Pinot grigio

Vespaiolo

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti dalle varietà di vitigni omonimi. Per il vino "Breganze cabernet" le varietà di vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon potranno essere presenti disgiuntamente o congiuntamente ».

Art. 3 - il primo comma si propone di sostituirlo con il seguente testo:

« La zona di produzione dei vini "Breganze" in provincia di Vicenza comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di: Breganze, Fara Vicentino, Mason Vicentino, Molvena, ed in parte quelli dei comuni di: Bassano del Grappa, Lugo di Vicenza, Marostica, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo e Zugliano ».

Nella descrizione del confine nord, nel secondo comma ed iniziando il conteggio da « capitello », si propone di sostituire alla nona riga l'indicazione della quota con quella che segue:

« . . . . . . . quota 192 . . . . . . . ».

Art. 5 - l'ultima riga del secondo comma si propone di completarla con il seguente testo:

« medesima: Dueville, Lusiana, Pove del Grappa, Schiavon ».

Il terzo comma si propone di modificarlo con il seguente testo:

« Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Breganze" bianco, "Breganze" rosso, "Breganze Pinot bianco„ e "Breganze Pinot grigio„ una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10, ed ai vini "Breganze Cabernet„, "Breganze Pinot nero„ e "Breganze Vespaiolo„ una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10,5 ».

Art. 6 - le caratteristiche indicate per il « sapore » del vino « Breganze Pinot bianco » si propone di modificarle con il seguente testo:

« sapore: secco, armonico e vellutato ».

Tra le caratteristiche indicate per i vini «Breganze Pinot bianco» e «Breganze Vespaiolo» si propone di inserire le caratteristiche del nuovo vino proposto «Breganze Pinot grigio» con il seguente testo:

«*Breganze Pinot grigio*

| | |
|---|---|
| colore: | dal paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei; |
| odore: | delicato, gradevole, caratteristico; |
| sapore: | secco, armonico e vellutato; |
| gradazione alcolica minima complessiva: | 10,5; |
| acidità totale minima: | 5,5 per mille; |
| estratto secco netto minimo: | 15 per mille». |

Art. 7 - la 1ª e la 2ª riga si propone di sostituirle con il seguente testo:

«I vini "Breganze Cabernet", "Breganze Pinot nero, Breganze Pinot bianco", "Breganze Pinot grigio" e "Breganze Vespaiolo" ottenuti da uve . . .».

(6625)

**Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Gambellara».**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Gambellara», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132, del 29 maggio 1970, propone che siano modificati in parte gli articoli 2, 5 e 7 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola — Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Modificazioni proposte*

Art. 2 - l'art. 2 si propone di sostituirlo interamente con il seguente testo:

«La denominazione "Gambellara" è riservata ai vini ottenuti dalle uve della varietà di vitigno Garganega, presente nei vigneti fino ad un massimo del 100%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dalle varietà di vitigni Trebbiano di Soave e Trebbiano Toscano, da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%».

Art. 5 - l'ultima riga del primo comma ed il secondo comma si propone di sostituirli con il seguente testo:
«delimitata e nei comuni di: Arzignano, Roncà, Montecchia di Crosara, Montcforte d'Alpone e San Bonifacio confinanti con la stessa.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Gambellara" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 9,5».

Art. 7 - la 7ª, l'8ª e la 9ª riga del primo comma si propone di sostituirle con il seguente testo:

«sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico, vellutato;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5».

(6624)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. di Carmen Monetti con stabilimento in Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 dicembre 1980 al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Pisogne, in liquidazione, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1980 al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Texiria con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cardinalini & C. con sede in Montecastrilli (Terni), è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima meccanica oleodinamica di Jesi è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valeo con sede in Torino, stabilimento in Mondovì (Cuneo) e servizi amministrativi, tecnici e commerciali a Santena (Torino) e Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 luglio 1981-24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enotria di Augusta (Siracusa) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1980 al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina con sede legale in Perugia, stabilimenti di Perugia, Sansepolcro (Arezzo), e Aprilia (Latina) e unità commerciali in tutta Italia, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è individuato nei comuni di Perugia, Assisi (Perugia), Bastia (Perugia), Corciano (Perugia) e Sansepolcro (Arezzo).

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Perugia della S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina con sede legale in Perugia che dal 1° settembre è divenuto stabilimento di Perugia della S.p.a. Perugina, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria biellese di Caucino Aldo & C. con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria biellese di Caucino Aldo & C. con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s. con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan di Milano stabilimento di Aulla (Massa Carrara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio f.lli Bianchini con sede e stabilimento in Marcogliano (Avellino) e uffici in Firenze, è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.F.I. - Ente farmacologico italiano con stabilimento in Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Farm. - Meridionale farmaci con stabilimento in Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicurvia nazionale stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Operplast di Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata al 1° giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Operplast di Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California fashion international con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata all'8 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California fashion international con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata all'8 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California fashion international con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mial con sede in Milano, stabilimento a Lamagna (Como), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Adda officine elettrotecniche e meccaniche S.p.a. con sede in lodi è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Global di soccorso di Magione (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1979 al 2 luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tele per cartiere S.r.l. con sede in Lodi è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rotos pompe S.p.a. con sede in Pozzo d'Adda è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie elettriche di Legnano S.p.a. con sede in Legnano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P.S. - Energy production sistems S.p.a. con sede in Milano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture con sede in Milano e stabilimento in Verbania Intra (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mirum di Ancona è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli & C. S.p.a. con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli aeraulica S.p.a. con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli componenti S.p.a. con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli elettromeccanica generale S.p.a. con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aermarelli S.p.a. con sede in Milano e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impianti tecnologici Ercole Marelli S.p.a. con sede in Milano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(6602)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Cesano - Manifatture tessili e di abbigliamento, in Mondavio

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 88.145.000 dovuto dalla S.p.a. Cesano - Manifatture tessili e di abbigliamento, in Mondavio (Pesaro), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pesaro è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(6608)**

### Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Mer.Al. - Meridionale alimentari, in Trani

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 la riscossione del carico tributario di L. 36.813.332 dovuto dalla S.r.l. Mer.Al. Meridionale alimentari, in Trani (Bari), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni mobili e strumentali della sopramenzionata società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

**(6609)**

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Fond Tak di Renzi e Del Monte, in Civitanova Marche

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 20.380.000 dovuto dalla S.n.c. Fond Tak, in Civitanova Marche (Macerata), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(6610)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981, sono state revocate, a seguito di rinuncia delle imprese interessate, le autorizzazioni relative alla produzione e al commercio dei sottoelencati presidi sanitari, già registrati con i decreti ministeriali indicati a fianco di ciascuna impresa:

Antiparassitari B.P.D. S.p.a.: «Cerealene» n. 3310 - DD.MM. 19-6-1980, 23-7-1981;

Antiparassitari B.P.D. S.p.a.: «Tok E 25 BPD» n. 2384 - DD.MM. 16-10-1980, 23-7-1981;

Bayer Italia S.p.a.: «Tribunifen» n. 1238 - DD.MM. 28-7-1973, 4-4-1980, 20-12-1980 e 23-7-1981;

Caffaro S.p.a. Milano - Via Privata Vasto, 1: «Ortofen» n. 2858 - DD.MM. 20-12-1980 e 23-7-1981;

Ravit S.p.a. Torino - corso Marconi, 25: «Erb-Alt» n. 2590 - DD.MM. 19-6-1980 e 23-7-1981;

Ravit S.p.a. Torino - corso Marconi, 15: «Tok E 25 Ravit» n. 3633 - DD.MM. 16-10-1980 e 23-7-1981;

Ravit S.p.a.: «Total P» n. 3641 - DD.MM. 15-9-1980 e 23-7-1981;

Rohm and Haas Italia S.p.a. Milano - via Vittor Pisani, 26: «Mixitck» n. 3947 - DD.MM. 17-2-1981 e 23-7-1981;

Rohm and Haas Italia S.p.a.: «Multitok» n. 0895 - DD.MM. 22-8-1972, 19-6-1980 e 23-7-1981;

Rohm and Haas Italia S.p.a.: «Tok Granulare» n. 1451 - DD.MM. 30-4-1974, 4-4-1980 e 23-7-1981;

Rohm and Haas Italia S.p.a.: «Tok E 25 Rohm and Haas Italia S.p.a.» n. 1689 - DD.MM. 4-9-1974, 16-10-1980, 23-7-1981 e 7-10-1981;

Rohm and Haas Italia S.p.a.: «Tok WP-50» n. 1683 - DD.MM. 7-9-1974, 15-9-1980 e 23-7-1981;

Rumianca S.p.a. Torino - corso Montevecchio, 39: «Rofen 240» n. 0951 - DD.MM. 21-8-1972, 7-4-1976, 30-5-1980 e 23-7-1981;

Sipcam S.p.a. Milano - viale G. Galeazzo, 3: «Tok E 25 Sipcam» n. 1289 - DD.MM. 28-7-1973, 16-10-1980 e 23-7-1981;

Sipcam S.p.a.: «Linfen» n. 1061 - DD.MM. 2-1-1973, 13-9-1980 e 23-7-1981;

Visplant Bologna S.r.l. - S. Marino di Bentivoglio (Bologna): «Nitron» n. 3517 - DD.MM. 10-3-1980 e 23-7-1981;

Visplant Bologna S.r.l.: «Trazalex» n. 3715 - DD.MM. 17-6-1980 e 23-7-1981;

Verchim Asterias S.p.a. Ozzano Emilia (Bologna), via Tolara di Sotto, 85: «Hortosan E 25» n. 4308 - DD.MM. 9-4-1981 e 23-7-1981.

**(6404)**

### Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Jebosinox 25 EC dell'impresa Chimiberg, in Albano S. Alessandro.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Jebosinox 25 EC concessa all'impresa Chimiberg, in Albano S. Alessandro (Bergamo) con decreto ministeriale 22 aprile 1974, n. 0879.

**(6405)**

# COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

**Ordinanza 24 ottobre 1981, n. 427. Snellimento di procedure per la realizzazione di opere pubbliche da parte della Cassa per il Mezzogiorno.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nota n. 640 del 24 settembre 1981, con la quale il presidente della Cassa per il Mezzogiorno — invitato a provvedere immediatamente all'appalto di opere di acquedotto e fognature da realizzarsi nei comuni della regione Basilicata colpiti dai noti eventi sismici e previste nei programmi del progetto speciale 14 « Schemi idrici interesettoriali » — ha fatto presente gli ostacoli rappresentati dalle procedure di aggiudicazione dei lavori stessi;

Viste le note n. 416 e 475, rispettivamente del 25 giugno e del 16 luglio 1981 con le quali la Cassa per il Mezzogiorno ha individuato, nell'ambito dei propri programmi, un complesso di opere pubbliche da realizzarsi in comuni della Campania e della Basilicata;

Vista la nota n. 525 del 6 agosto 1981 con la quale la Casmez, ad integrazione delle precedenti note, ha rappresentato l'urgenza di provvedere alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Benevento (prog. 497) onde evitare un eventuale aggravamento della situazione igienico-sanitaria già precaria;

Considerato che per i progetti d'importo superiore al miliardo è stato chiesto il parere del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, il quale ha ritenuto che nelle fattispecie potrebbe applicarsi il disposto dell'art 5 - lettera *D* - della legge 1977, n. 584, che riproduce l'art. 9 - lettera *D* - della direttiva del Consiglio 71/305/C.E.E., al quale dà attuazione, « sempre che sussistano tutte le condizioni formali e sostanziali indicate nella norma richiamata, cioè non solo gli « avvenimenti imprevedibili e l'eccezionale urgenza », ma anche l'effettiva incompatibilità « con il tempo richiesto dalle procedure normali », previste dalla legge;

Attesa l'eccezionale ed urgente necessità di realizzare le opere di che trattasi, in appresso indicate dettagliatamente per impellenti motivi socio-igienici-sanitari, sia ai fini di dotare tempestivamente le aree destinate ai nuovi insediamenti abitativi dei servizi di base idrico-fognanti e di depurazione delle acque usate, sia per incrementare il patrimonio dell'edilizia abitativa e stradale;

Ritenuto che l'eccezionale urgenza derivante dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio scorso giustifica la deroga alle procedure ordinarie di aggiudicazione degli appalti;

che la realizzazione delle opere contribuirebbe anche all'avvio della ripresa civile, sociale ed economica dei territori danneggiati dai predetti eventi sismici, particolarmente, con il parziale impiego della mano d'opera disoccupata per effetto del terremoto;

che con tale urgenza non è compatibile il tempo richiesto per l'espletamento delle procedure previste dai sistemi dei pubblici incanti o della licitazione privata e dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive proroghe ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

L'attuazione dei progetti speciali in premessa indicati della Cassa per il Mezzogiorno, per la realizzazione di opere pubbliche nelle zone dei comuni delle regioni della Campania e della Basilicata, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, è dichiarata indifferibile per il ripristino delle indispensabili condizioni intese ad assicurare il necessario avvio della ripresa civile, amministrativa-sociale ed economica delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province delle suddette regioni della Campania e della Basilicata.

Art. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà, con copertura finanziaria a suo carico, alla immediata esecuzione delle opere previste dai seguenti progetti esecutivi:

REGIONE CAMPANIA

| Numero progetto | Descrizione | Importo in milioni |
|---|---|---|
| 878 | Strada rurale Croce Bruno - Rofrano (Piaggine) | 1.041 |
| 879 | Strada rurale Frestolara - Croce di Bruno (Piaggine) | 1.210 |
| 988 | Strada di collegamento Vallo di Diano - S. Angelo Le Fratte (Polla) | 1.352 |
| 1875 | Interventi agricoli zootecnici (Postiglione) | 2.000 |
| 88 | Completamento Ospedale civile Vallo Lucania (Vallo della Lucania) | 4.000 |
| 89 | Completamento Ospedale (Oliveto Citra) | 2.300 |
| 365 | Strada intercomunale Capaccio - Polveracchio (Trentinara) | 1.000 |
| 374 | Acquedotto (Motoverde) | 1.626 |
| 398 | Acquedotto rurale (Celle di Bulgheria) | 1.000 |
| 404 | Acquedotto rurale (Ogliastro - Cilento) | 1.500 |
| 630 | Difesa idraulica (Montella) | 1.200 |
| 875 | Intervento sistemazione bacini secondari Montestella (Stella Cilento) | 1.100 |
| 880 | Intervento sistemazione difesa suolo vari Comuni (Cautano) | 1.070 |
| 900 | Sistemazione viabilità rurale (Volturara Irpina) | 1.064 |
| 901 | Sistemazione integr. viabilità rurale (Montemarano) | 900 |
| 902 | Sistemazione integr. viabilità rurale (Castelvetere sul Calore) | 476 |
| 992 | Miglioramento pascoli Medaro-Santa Maria Valle (Castelcivita) | |
| 993 | Miglioramento pascoli Piani Santa Maria (Corleto Monforte) | |
| 994 | Miglioramento pascoli Lauro Fusoareste (Ottati) | |
| 995 | Miglioramento pascoli Torreforti - Pozzi (Petina) | 7.031 |
| 996 | Miglioramento pascoli Piano d'Amore (Postiglione) | |
| 997 | Miglioramento pascoli Gravecina (Sant'Angelo a Fasanella) | |
| 998 | Miglioramento pascoli Piane di Farloso (Sicignano degli Alburni) | |

| Numero progetto | Descrizione | Importo in milioni |
|---|---|---|
| 1064 | Strada Monsignano - Petrosola (Frasso Telesino) | |
| 1066 | Strada Font. Trinità - Font. Rosato (Vitulano) | |
| 1067 | Strada Frasso - C. delle Noci (Frasso Telesino) | |
| 1068 | Strada Pezza Spina Pisciarello (Cautano) | |
| 1069 | Strada Pietrà Acqua - Camposauro (Cautano) | |
| 1070 | Strada La Piana - Campa Cepino (Tocco Caudio) | 2.283 |
| 1071 | Strada Vado dell'Acqua - Piano Melaino (Tocco Caudio) | |
| 1072 | Strada montana Bonca - Serbatoio (Bonea) | |
| 1073 | Strada montana Friuni - Casino (Tocco Caudio) | |
| 1074 | Strada Vado dell'Acqua - La Piana (Tocco Caudio) | |
| 1075 | Strada Lampazzuoli - La Neve (Vitulano) | |
| 11497 | Impianto di depurazione per la città di Benevento | 2.100 |
| 215363 | Strada Lioni - Parolisi 5° tronco da Cassano Irpino a Volturara | 16.726 |
| 215364 | Strada Lioni - Parolisi 6° tronco da Volturara a Parolisi, L. 9.806.000.000 in via di aggiornamento che presumibilmente toccherà i . . . . . . | 12.000 |
| 244 | Strada Valoriz. in Monte Cervati (Piaggine) | 4.136 |
| 658 | Strada colleg. Falconara - Tuora (Roccadapide) | 1.305 |
| 868 | Strada S. Sebastiano (Sala Consilina) | |
| 869 | Strada Tocaniello - Triglio (S. Rufo) | |
| 870 | Strada Pozzola III - Petrosella (Teggiano) | |
| 871 | Strada Galdo Intagliati (Polla) | 1.465 |
| 872 | Strada dei Ferrari - della Monaca (Atena Lucana) | |
| 873 | Strada Maricena - Tempa (Buonabitacolo) | |
| 864 | Attrezzatura area per insediamenti agro-alimentari in Padula, 2° stralcio (Polla) | 2.375 |
| 23/636 | C.B. Destra Sele - Colatori Lignara (Pontecagnano) | 1.402 |
| 23/490 | C.B. Agro Telesino - Irrigazione Faicchio (Faicchio) | 2.652 |
| 23/491 | C.B. Agro Telesino - Irrigazione Dugenta (Dugenta) | 1.961 |
| 23/621 | C.B. Agro Sarnese Nocerino - Irrigazione S. Mauro Paludi (Fisciano-Castel S. Giorgio) | 3.736 |
| 23/492/A | C.B. Vallo Diano - Adduzione e distribuzione irrigua Rio Freddo - VI lotto (Polla-Sala Consilina) | 2.207 |
| 23/604 | C.B. Vallo Diano - Adduzione e distribuzione irrigua - V lotto (Polla - Sala Consilina) | 1.314 |
| 23/694 | C.B. Sannio Alifano - Sistemazione idrica Rio Stazze e rete scolo Riardo - Pietramelara - Pietravairano (Riardo - Pietramelara - Pietravairano) | 13.510 |
| 23/C | C.B. Sannio Alifano - adduttore Colletorcino (Pietramelara) | 5.000 |
| 23/634 | C.B. Vallo Diano - Sistemazione idraulica Fossato Maltempo (Polla) | 6.843 |
| 23/416 | Consorzio di Bonifica Destra Sele irrigazione Faiano-Formola (Pontecagnano) | 7.771 |

REGIONE BASILICATA

| Numero progetto | Descrizione | Importo in milioni |
|---|---|---|
| 23/554 | C.B. Metaponto - Irrigazione ex lago S. Giuliano (Miglioramento-Grottole) | 3.516 |
| 23/566 | C.B. Metaponto - irrigazione 1° lotto aree servite diga sul Basantello (Irsinia-Grottole) | 2.535 |
| 23/632 | C.B. Metaponto - irrigazione lungo T. Sauro (Aliano-Stigliano) | 1.999 |
| 23/ | C.B. Metaponto - irrigazione e rete scolo 1° e 2° lotto (Genzano di Lucania-Oppido Lucano) | 20.380 |
| 23/ | C.B. Premurgiana - irrigazione Basso Melfese (Melfi) | 8.000 |
| 23/608 | C.B. Agri - ammodernamento impianto irrigazione Cavolomaglie 1° lotto (Tramutola-Marsico Nuovo) | 1.400 |
| 23/612 | C.B. Agri - irrigazione Donna Paula (S. Arcangelo) | 3.248 |
| 23/646 | C.B. Agri - irrigazione Trigella (San Martino Agri) | 1.610 |
| 1287 | Colleg. scalo a zona industriale (Avigliano) | 1.400 |
| 50 | Area attrez. artigiana 4° stralcio (Matera) | 1.090 |
| 23/486 | C.B. Alta Val d'Agri - rete scolante sinistra Agri (Grumento Nova - Tramutola - Marsico Vetere) | 1.734 |
| 23/498 | Metaponto - sistemazione idrica Pantanello (Nova Siri - Rotondella) | 3.604 |
| 23/515 | Metaponto - irrigazione Agri Montescaglioso e Matera (Montescaglioso - Matera) | 2.880 |
| 23/546 | Metaponto - sistemazione idrica Cerchiarito (Tursi) | 2.806 |

| Numero progetto | Descrizione | Importo in milioni |
|---|---|---|
| 23/558 | Metaponto - irrigazione con acque Sinni lotto 2/b - settore 5 (Ferrandina - Montalbano Jonico - Pisticci - Graco) | 25.664 |
| 23/609 | Metaponto - sistemazione idrica Basentello (Grottole - Irsina - Tricarico) | 2.308 |
| 14/244 | Alimentazione idrica delle zone rurali in agro di Policoro | 1.250 |
| 14/250 | Acquedotto per la frazione Metaponto Borgo del comune di Bernalda | 2.050 |
| 14/251 | Acquedotto per la frazione Metaponto Lido del comune di Bernalda | 2.500 |
| 14/252 | Alimentazione idrica delle zone rurali in agro di Policoro | 1.996 |
| 14/270 | Captazione di sorgenti varie ed opere di accumulo per utilizzazione promiscue in Alta Val d'Agri | 765 |
| 14/271 | Costruzione di collettori esterni di fognature che scaricano nel bacino del Pertusillo nei comuni di Marsiconuovo, Marsicovetere e Paterno | 1.100 |
| 14/272 | Costruzione di collettori esterni di fognatura che scaricano nel bacino del Pertusillo nei comuni di Marsiconuovo e Paterno | 1.400 |
| 14/274 | Costruzione di collettori esterni di fognatura che scaricano nel bacino del Pertusillo in comune di Grumento Nova | 940 |
| 14/275 | Costruzione di collettori esterni di fognatura che scaricano nel bacino del Pertusillo in comune di Moliterno | 2.565 |
| 14/283 | Adeguamento delle opere di fognatura degli abitati che scaricano nel bacino del Pertusillo | 1.050 |
| 14/268 | Approvvigionamento idrico della frazione Pergola nel comune di Marsiconuovo | 520 |
| 14/284 | Acquedotto del Pertusillo: approvvigionamento idrico di Caprarico Basso e Gennano nel comune di Tursi | 750 |
| 14/285 | Acquedotto del Basento: costruzione di serbatoi e condotte per le località Possidente, S. Angelo, Chiarizzi e Levantino nel comune di Avigliano | 500 |

Art. 3.

Per l'affidamento dei lavori, di cui al precedente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno potrà provvedere mediante trattativa privata.

I lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati potranno essere affidati, con lo stesso sistema, all'impresa esecutrice del lotto precedente, anche, in assenza di alcuno dei requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernente l'accelerazione delle procedure per la esecuzione delle opere pubbliche.

Con le modalità di cui al comma precedente potrà essere aggiudicata anche l'esecuzione dei lavori per i quali, a seguito di apposita gara, sia già stato affidato l'incarico di progettazione.

Art. 4.

Il presente provvedimento avrà vigore sino al 31 dicembre 1981.

Napoli, addì 24 ottobre 1981

*Il commissario straordinario*: ZAMBERLETTI

(6659)

## PROVINCIA DI TRENTO

### Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Imer I

Con deliberazione 18 settembre 1981, n. 11220, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 574 e 576/2, in partita tavolare 366, comune catastale Imer I dal demanio al patrimonio provinciale.

(6626)

### Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Trento

Con deliberazione 18 settembre 1981, n. 11221, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3/3 C.C. Trento dal demanio al patrimonio provinciale.

(6627)

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 3 novembre 1981, il decreto prefettizio 24 gennaio 1935, n. 11419/5240/V.-29, con il quale il cognome del sig. Gerlanc Giuseppe, nato a Trieste il 6 novembre 1894 venne ridotto nella forma italiana di «Gherlani» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Maria Regent ed ai figli Milano, Vita e Carlo, è stato revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Giuseppe, sig.ra Gherlani Vita in Mennucci, nata a Trieste il 18 dicembre 1921 e ivi residente, Contovello n. 13, in seguito ad istanza prodotta dalla medesima in data 18 settembre 1981, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Gerlanc».

Il commissario straordinario è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(6642)

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 30 ottobre 1981 il decreto prefettizio 24 luglio 1928, n. 11419/13375, con il quale il cognome del sig. Francesco Runtich, nato a Muggia il 1° febbraio 1886, venne ridotto nella forma italiana di Runti, con estensione alla moglie Giuseppina Zanchi ed al figlio Fulvio a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, è stato revocato in seguito a domanda prodotta in data 27 agosto 1981 per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Fulvio, sig.a Runti Gianfranca, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Runtich».

Il sindaco di Muggia è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato ed alla notificazione del presente decreto all'interessata.

(6581)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi, per *titoli di servizio*, a posti di dirigente superiore per i servizi di ragioneria e amministrativi nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.**

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 21-22 del 21-28 maggio 1981 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1980, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1979.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 21-22 del 21-28 maggio 1981 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione, e stato pubblicato il decreto ministeriale 5 gennaio 1981, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli di servizio, a cinque posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1979.

**(6661)**

**Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1982**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 e 28 settembre 1978, 15 novembre 1980, 5 marzo 1981 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959, n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967; n. 191 del 30 luglio 1970; n. 179 del 10 luglio 1974; n. 8 dell'11 gennaio 1977; n. 331 del 5 dicembre 1977; n. 90 del 31 marzo 1979; n. 21 del 22 gennaio 1979; n. 35 del 5 febbraio 1981; n. 206 del 29 luglio 1981;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero nn. 41/42 dell'8-15 ottobre 1981 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico continuativo prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria dal regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652 sopracitato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1982 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1980-81 purchè conseguano il *titolo accademico entro* il 17 aprile 1982 nonchè i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno partecipare i suddetti laureati, nonchè quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1981-82 e della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro il 13 novembre 1982.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desiderano sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 27 marzo 1982, alla seconda non oltre il 23 ottobre 1982 alla segreteria dell'università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 23 ottobre 1982 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda con la indicazione della residenza propria e della famiglia dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

*a*) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

*b*) certificato rilasciato dall'università o istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

*c*) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione allo esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o istituto di istruzione universitaria competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nel Bollettino ufficiale di cui alle premesse e precedenti.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anziché presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purché, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca dovranno presentare la domanda e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

| | |
|---|---|
| dottore commercialista | Trento |
| attuario | Roma |
| medico chirurgo | Bologna |
| chimico | Bologna |
| farmacista | Bologna |
| ingegnere | Bologna |
| veterinario | Bologna |
| architetto | Venezia |
| dottore forestale | Firenze |
| dottore agronomo | Firenze |
| discipline statistiche | Roma |

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 3 della presente ordinanza le segreterie delle università o degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 26 aprile 1982 per la prima sessione e il giorno 22 novembre 1982 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 23 ottobre 1981

*Il Ministro:* BODRATO

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1982.

| Professione | Sedi |
|---|---|
| Dottore commercialista | Bari |
| | Bergamo |
| | Bologna |
| | Cagliari |
| | Catania |
| | Cosenza (Università della Calabria) |
| | Firenze |
| | Genova |
| | Messina |
| | Milano (Università cattolica) |
| | Milano (Università Bocconi) |
| | Modena |
| | Napoli |
| | Palermo |
| | Parma |
| | Pavia |
| | Perugia |
| | Pesaro Urbino (presso Università di Urbino) |
| | Pescara (presso Università di Chieti) |
| | Pisa |
| | Roma |
| | Salerno |
| | Torino |
| | Trento |
| | Trieste |
| | Venezia |
| | Verona (presso Università di Padova) |
| Attuario | Roma |
| Medico chirurgo | Ancona |
| | Bari |
| | Bologna |
| | Cagliari |
| | Catania |
| | Chieti |
| | Ferrara |
| | Firenze |
| | Genova |
| | L'Aquila |
| | Messina |
| | Milano |
| | Modena |
| | Napoli |
| | Padova |
| | Palermo |
| | Parma |
| | Pavia |
| | Perugia |
| | Pisa |
| | Roma (Università statale) |
| | Roma (Università cattolica) |
| | Sassari |
| | Siena |
| | Torino |
| | Trieste |
| | Verona (facoltà di medicina e chirurgia) |
| Chimico | Bari |
| | Bologna |
| | Cagliari |
| | Camerino |
| | Catania |
| | Ferrara |
| | Firenze |
| | Genova |
| | Messina |
| | Milano |
| | Modena |
| | Napoli |
| | Padova |
| | Palermo |
| | Parma |

| Professione | Sedi |
|---|---|
| Chimico | Pavia<br>Perugia<br>Pisa<br>Roma<br>Sassari<br>Torino<br>Trieste<br>Venezia (chimica industriale) |
| Farmacista | Bari<br>Bologna<br>Cagliari<br>Catania<br>Ferrara<br>Firenze<br>Genova<br>Macerata (presso Università di Camerino)<br>Messina<br>Milano<br>Modena<br>Napoli<br>Padova<br>Palermo<br>Parma<br>Pavia<br>Perugia<br>Pesaro Urbino (presso Università di Urbino)<br>Pisa<br>Roma<br>Sassari<br>Siena<br>Torino<br>Trieste |
| Ingegnere | Ancona<br>Bari<br>Bologna<br>Cagliari<br>Catania<br>Cosenza (Università della Calabria - ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale - ingegneria delle tecnologie industriali)<br>Firenze<br>Genova<br>L'Aquila<br>Milano<br>Napoli<br>Padova<br>Palermo<br>Pavia<br>Pisa<br>Roma<br>Torino<br>Trieste |
| Architetto | Firenze<br>Genova<br>Milano<br>Napoli<br>Palermo<br>Pescara (presso Università di Chieti)<br>Roma<br>Reggio Calabria<br>Torino<br>Venezia |
| Dottore agronomo | Bari<br>Bologna<br>Catania<br>Firenze<br>Milano (Università statale)<br>Milano (Università cattolica)<br>Napoli<br>Padova<br>Palermo<br>Perugia<br>Pisa<br>Sassari<br>Torino |
| Dottore forestale | Bari<br>Firenze<br>Padova<br>Torino |
| Veterinario | Bari<br>Bologna<br>Messina<br>Milano<br>Napoli<br>Parma<br>Perugia<br>Pisa<br>Sassari<br>Torino |
| Discipline statistiche | Bari<br>Padova<br>Roma |

**(6613)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso speciale, per esami, a centoventuno posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Milano.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;
Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 9183 del 19 giugno 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati da adibire al centro di servizio di Milano.
Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a centoventuno posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, da adibire al centro di servizio di Milano.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere esecutive del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o spedite a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera esecutiva e il titolo di studio nonché i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà nella esecuzione di una prova pratica avente attinenza con il diritto tributario, con la ragioneria e con i compiti dei centri di servizio.

La prova avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere tale prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, sara approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di Milano, ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro, nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria nella regione Lombardia.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria all'ufficio di destinazione.

I medesimi all'atto dell'assunzione in servizio, dovranno consegnare al capo dell'ufficio il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nella domanda, il certificato attestante l'idoneità fisica dell'impiegato.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autentica.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente articolo o la omessa regolarizzazione nel termine prescritto, nonché l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 8.

Gli impiegati, assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando, saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni; ai medesimi impiegati verrà corrisposto il relativo trattamento economico oltre alle altre competenze spettanti per legge.

Nel caso in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito al ruolo di provenienza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1981

*Il Ministro*: FORMICA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *ottobre* 1981
*Registro n.* 33 *Finanze, foglio n.* 7

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda

*Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV (Ufficio concorsi)* - Viale Tolstoi, 5 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . nato il . . . . . a . . . . . . . . (provincia . . . . . .) e residente in . . . . . . . . c.a.p. . . . . (provincia . . . . . . . .) via . . . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a centoventuno posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Milano.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso . . . . . . . . con la qualifica funzionale . . . . . . . . . .;

di rivestire, antecedentemente alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, la qualifica di . . . . ruolo . . . . con anzianità nel ruolo a decorrere dal . . . . . . . .;

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . . . . . conseguito il . . . . presso . . . . . . . .;

di essere in possesso del titolo di preferenza di . . . . . . . . . .;

di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di Milano.

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano e comunque nella regione Lombardia.

Indirizzo per le comunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . lì, . . . . . . .

**Firma** . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

**(6662)**

**Concorso speciale, per esami, a centotrentaquattro posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Roma.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;
Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 9183 del 19 giugno 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati da adibire al centro di servizio di Roma;
Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a contabile in prova nella carriera di concetto della amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esami a centotrentaquattro posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, da adibire al centro di servizio di Roma.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere esecutive del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o spedite a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera esecutiva e il titolo di studio nonché i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà nella esecuzione di una prova pratica avente attinenza con il diritto tributario, con la ragioneria e con i compiti dei centri di servizio.

La prova avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere tale prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, sarà approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di Roma, ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro, nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria nella regione Lazio.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria all'ufficio di destinazione.

I medesimi all'atto dell'assunzione in servizio, dovranno consegnare al capo dell'ufficio il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nella domanda, il certificato attestante l'idoneità fisica dell'impiegato.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autentica.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente articolo o la omessa regolarizzazione nel termine prescritto, nonchè l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 8.

Gli impiegati, assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando, saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni; ai medesimi impiegati verrà corrisposto il relativo trattamento economico oltre alle altre competenze spettanti per legge.

Nel caso in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito al ruolo di provenienza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1981

*Il Ministro*: FORMICA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *ottobre* 1981
*Registro n.* 33 *Finanze, foglio n.* 6

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda

*Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV (Ufficio concorsi)* - Viale Tolstoi, 5 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato il .
a (provincia . .) e residente
in . c.a.p. (provincia .)
via chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a centotrentaquattro posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Roma.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso .
con la qualifica funzionale . .,

di rivestire, antecedentemente alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, la qualifica di .
ruolo . con anzianità nel ruolo a decorrere dal . .,

di essere in possesso del titolo di studio di .
conseguito il presso .

di essere in possesso del titolo di preferenza di .
. . . . .,

di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di Roma.

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Roma e comunque nella regione Lazio.

Indirizzo per le comunicazioni

. . . . lì . .

Firma .

Visto per l'autenticità della firma del sig. .
. . . . . . . . .

**(6663)**

## Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-83;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Posti messi a concorso*

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

*Requisiti e condizioni per l'ammissione*

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

*a)* non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

*b)* alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

*c)* siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

*d)* siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

*e)* abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

*f)* se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

*Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 3° scaglione Esercito per l'anno 1982 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino

all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 576 in data 25 luglio 1981 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

*Elementi da indicare nella domanda*
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

*a)* cognome, nome, data e luogo di nascita;
*b)* il possesso della cittadinanza italiana;
*c)* lo stato civile;
*d)* il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
*e)* le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
*f)* il diploma di laurea di cui è provvisto;
*g)* il distretto militare di appartenenza;
*h)* la posizione nei riguardi del servizio militare;
*i)* i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
*l)* l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

*Valutazione dei titoli*

I titoli da valutare sono i seguenti:

*a)* diploma di laurea;

*b)* ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a)* del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

*a)* fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

*b)* fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze;

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

*a)* diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

*b)* altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, etc.);

*c)* certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

*Istruttoria delle domande*

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

*a)* dichiarazione del casellario giudiziale;

*b)* rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato;

*c)* copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

*a)* sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

*b)* sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

*c)* sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

*Esclusione dal concorso*

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a)* del precedente art. 7.

Art. 9.

*Mancata presentazione del candidato*

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

*Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale*

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b)* del precedente art. 7, presso l'Accademia della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

*a)* visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

*b)* esame psicotecnico;

*c)* esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.
*Requisiti fisio-psichici*

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a mt. 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

*a)* miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

*b)* astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

*c)* astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno almeno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sara eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana mt. 100; corsa piana mt. 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.
*Adempimenti delle sottocommissioni*

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.
*Graduatoria*

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a)*, procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.
*Documentazione da produrre*

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

*a)* estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

*b)* certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

*c)* certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

*d)* certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

*e)* certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a)*, se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.
*Vincitori del concorso*

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.
*Dimissioni dal corso*

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.
*Riduzioni per viaggi in ferrovia*

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e)*.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. B di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.

*Trattamento economico*

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: COLUCCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *novembre* 1981
*Registro n.* 35 *Finanze, foglio n.* 161

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

*Al comando generale della Guardia di finanza* - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . il . . domiciliato a . . provincia di . in via . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito in data . . . con il punteggio di . .;

*e*) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

*f*) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . . .;

*g*) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . . . . . .;

*h*) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . provincia di . via . . . n. . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . . . .

Data, . .

Il candidato

. . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7).

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, etc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, etc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, etc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(6681)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Diario della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per complessivi cento posti di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo).**

La prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per complessivi cento posti di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo), di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 147-*bis* del 30 maggio 1981, avrà luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, piazzale dei Congressi, Eur, secondo il seguente calendario:

10 *dicembre* 1981, *ore* 8:
per i candidati da Abate C. a Ali M.

10 *dicembre* 1981, *ore* 9:
per i candidati da Aliano A. a Angellotto A.

10 *dicembre* 1981, *ore* 10:
per i candidati da Angelocola G. a Ariello A.

10 *dicembre* 1981, *ore* 11:
per i candidati da Arienzo G. a Balducci L.

10 *dicembre* 1981, *ore* 12:
per i candidati da Balducci M.E. a Bassani A.

10 *dicembre* 1981, *ore* 14:
per i candidati da Bassani C. a Bergamini G.

10 *dicembre* 1981, *ore* 15:
per i candidati da Bergamini L. a Biancini A.

10 *dicembre* 1981, *ore* 16:
per i candidati da Bianco A. a Bonifazi G.

10 *dicembre* 1981, *ore* 17:
per i candidati da Bonifazi M.A. a Bresciani P.

11 *dicembre* 1981, *ore* 8:
per i candidati da Brescini G. a Bussetti C.

11 *dicembre* 1981, *ore* 9:
per i candidati da Bussolini S. a Cammarano T.

11 *dicembre* 1981, *ore* 10:
per i candidati da Cammarata G. a Capolongo C.

11 *dicembre* 1981, *ore* 11:
per i candidati da Capolongo F. a Carlini Paola

11 *dicembre* 1981, *ore* 12:
per i candidati da Carlini Patrizia a Caso A.

11 *dicembre* 1981, *ore* 14:
per i candidati da Caso M. a Cecconi F.

11 *dicembre* 1981, *ore* 15:
per i candidati da Cecconi L. a Chiaramonti A.

11 *dicembre* 1981, *ore* 16:
per i candidati da Chiarantini D. a Cimino B.

11 *dicembre* 1981, *ore* 17:
per i candidati da Cimino C. a Colajanni L.

12 *dicembre* 1981, *ore* 8:
per i candidati da Colajanni M.E. a Conti M.

12 *dicembre* 1981, *ore* 9:
per i candidati da Conti O. a Cottarelli A.

12 *dicembre* 1981, *ore* 10:
per i candidati da Cottarelli R.A. a Dadati G.

12 *dicembre* 1981, *ore* 11:
per i candidati da D'Addario M.L. a D'Antonio G.

12 *dicembre* 1981, *ore* 12:
per i candidati da D'Antonio M. a De Giacomo D.

12 *dicembre* 1981, *ore* 14:
per i candidati da De Giacomo F. a De Marchis M.

12 *dicembre* 1981, *ore* 15:
per i candidati da De Marchis R. a De Sio D.

12 *dicembre* 1981, *ore* 16:
per i candidati da De Sio L. a Di Folco O.

12 *dicembre* 1981, *ore* 17:
per i candidati da Difonzo A.R. a Di Meo V.

13 *dicembre* 1981, *ore* 8:
per i candidati da Di Mezza C. a Di Virgilio A.

13 *dicembre* 1981, *ore* 9:
per i candidati da Di Virgilio B. a Esposito Concetta De Rosa

13 *dicembre* 1981, *ore* 10:
per i candidati da Esposito Concetta Marotta a Faralli M.

13 *dicembre* 1981, *ore* 11:
per i candidati da Faramelli M. a Ferrara Rosalia

13 *dicembre* 1981, *ore* 12:
per i candidati da Ferrara Rosanna a Fiorella R.L.

13 *dicembre* 1981, *ore* 14:
per i candidati da Fiorelli A. a Fragale C.

13 *dicembre* 1981, *ore* 15:
per i candidati da Fragnito A. a Gabriele B.

13 *dicembre* 1981, *ore* 16:
per i candidati da Gabriele C. a Garziano M.

13 *dicembre* 1981, *ore* 17:
per i candidati da Garzilli C. a Giampietro S.

14 *dicembre* 1981, *ore* 8:
per i candidati da Gianandrea R. a Giuliani Cinzia

14 *dicembre* 1981, *ore* 9:
per i candidati da Giuliani Claudia a Gregoris A.

14 *dicembre* 1981, *ore* 10:
per i candidati da Grelli M. a Iacovella D.

14 *dicembre* 1981, *ore* 11:
per i candidati da Iacovella M. a Iozzo R.

14 *dicembre* 1981, *ore* 12:
per i candidati da Ippati A. a La Salvia M.A.

14 *dicembre* 1981, *ore* 14:
per i candidati da La Salvia N. a Libriani V.

14 *dicembre* 1981, *ore* 15:
per i candidati da Librizzi M. a Lo Re A.

14 *dicembre* 1981, *ore* 16:
per i candidati da Lorè B a Maffei I.

14 *dicembre* 1981, *ore* 17:
per i candidati da Maffei M. a Mancone F.

15 *dicembre* 1981, *ore* 8:
per i candidati da Mancone M.T. a Marciano C.

15 *dicembre* 1981, *ore* 9:
per i candidati da Marciano F. a Martignon A.

15 *dicembre* 1981, *ore* 10:
per i candidati da Martin L. a Mastroianni M.G.

15 *dicembre* 1981, *ore* 11:
per i candidati da Mastroianni R. a Melani R.

15 *dicembre* 1981, *ore* 12:
per i candidati da Melara G. a Micheli M.T.

15 *dicembre* 1981, *ore* 14:
per i candidati da Micheli P. a Molinari G.

15 *dicembre* 1981, *ore* 15:
per i candidati da Molinari L. a Moriconi Loredana

15 *dicembre* 1981, *ore* 16:
per i candidati da Moriconi Lucilla a Nappi G.

15 *dicembre* 1981, *ore* 17:
per i candidati da Nappi M.L. a Notari L.

16 *dicembre* 1981, *ore* 8:
per i candidati da Notarianni A. a Pace B.

16 *dicembre* 1981, *ore* 9:
per i candidati da Pace C a Palumbo Marcella

16 *dicembre* 1981, *ore* 10:
per i candidati da Palumbo Maria a Parla F.

16 *dicembre* 1981, *ore* 11:
per i candidati da Parlagreco D. a Pellegatti Ricci Mario

16 *dicembre* 1981, *ore* 12:
per i candidati da Pellegrini A.M. a Petito R.

16 *dicembre* 1981, *ore* 14:
per i candidati da Petitti L. a Pierri M.

16 *dicembre* 1981, *ore* 15:
per i candidati da Pierri R. a Pizzuti Maria

16 *dicembre* 1981, *ore* 16:
per i candidati da Pizzuti Matilde a Primicerio S.

16 *dicembre* 1981, *ore* 17:
per i candidati da Primon G. a Quatrini S.

17 *dicembre* 1981, *ore* 8:
per i candidati da Quatrociocchi A. a Reffo D.

17 *dicembre* 1981, *ore* 9:
per i candidati da Reffo P. a Rivela A.

17 *dicembre* 1981, *ore* 10:
per i candidati da Rivellino F. a Roscica M.T.

17 *dicembre* 1981, *ore* 11:
per i candidati da Rosciglione A. a Russo Domenica

17 *dicembre* 1981, *ore* 12:
per i candidati da Russo Donatella a Salzano A.

17 *dicembre* 1981, *ore* 14:
per i candidati da Salzano P. a Saulini A.

17 *dicembre* 1981, *ore* 15:
per i candidati da Saulo G. a Schietroma Anna R.

17 *dicembre* 1981, *ore* 16:
per i candidati da Schietroma Antonietta a Serra Maria Cristina

17 *dicembre* 1981, *ore* 17:
per i candidati da Serra Maria Grazia a Soffritti S.

18 *dicembre* 1981, *ore* 8:
per i candidati da Sofia M.T. a Spisso C.

18 *dicembre* 1981, *ore* 9:
per i candidati da Spitale O. a Taloni P.

18 *dicembre* 1981, *ore* 10:
per i candidati da Talora C. a Tibaldi R.

18 *dicembre* 1981, *ore* 11:
per i candidati da Tiberi A. a Tozzi L.

18 *dicembre* 1981, *ore* 12:
per i candidati da Tozzi M.R. a Tuzzi Genesio

18 *dicembre* 1981, *ore* 14:
per i candidati da Tuzzi Giampiero a Vasai R.

18 *dicembre* 1981, *ore* 15:
per i candidati da Vaselli G. a Vigato A.

18 *dicembre* 1981, *ore* 16:
per i candidati da Vigato L. a Zaccaro T.

18 *dicembre* 1981, *ore* 17:
per i candidati da Zacchè C. a Zwolinska L.

Il presente calendario potrà essere consultato presso le sedi regionali, provinciali e zonali dell'INPS.

**(6726)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 1981, n. **13.**

**Disciplina dell'assistenza sanitaria specialistica in forma indiretta.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 7 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A tutte le persone residenti o domiciliate nella provincia di Bolzano, aventi diritto all'assistenza sanitaria e che usufruiscono di prestazioni sanitarie specialistiche presso cliniche universitarie o presso ospedali civili austriaci, spetta, a condizione che fra le cliniche o gli ospedali e l'amministrazione provinciale sussista, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, un accordo per sole prestazioni ospedaliere, il rimborso delle spese sostenute entro i limiti e le modalità previsti dalla presente legge. Rimane con ciò inalterata la regolamentazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani viventi all'estero, prevista dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Gli assistibili residenti o domiciliati in provincia che usufruiscano di prestazioni medico-specialistiche, ambulatoriali o domiciliari, presso specialisti operanti in ambulatori privati non convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono ammessi al rimborso della spesa sostenuta con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, limitatamente ai seguenti casi e condizioni:

*a*) deve trattarsi di branche specialistiche nelle quali non sia attualmente possibile, per insufficienza in provincia di strutture pubbliche e private convenzionate, garantire un'adeguata assistenza in forma diretta;

*b*) la necessità dell'accesso alla relativa specialità deve risultare da richiesta del medico curante di base, salvo casi d'urgenza da dichiararsi come tali dallo specialista stesso, eccezione fatta per le specialità alle quali, a norma delle convenzioni uniche previste dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accesso sia libero.

Ai fini del rimborso previsto dal presente articolo si intendono prestazioni specialistiche anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all'albo professionale della provincia, nonchè i medici chirurghi che alla data di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33, abbiano già esercitato legalmente la relativa specialità.

Le branche specialistiche di cui al primo comma, lettera *a*), del presente articolo, sono individuate anno per anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa e sentito il parere del consiglio sanitario provinciale.

Art. 3.

I soggetti che fruiscono dell'assistenza sanitaria specialistica in forma indiretta ai sensi della presente legge, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute entro il limite massimo stabilito dal tariffario previsto dalla convenzione unica per gli specialisti convenzionati esterni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine gli interessati devono inoltrare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla fine del ciclo di cura presso la stessa specialità la richiesta di rimborso all'unità sanitaria locale competente per territorio, allegandovi la documentazione quietanzata delle spese sostenute, corredata, ove occorra, del referto medico di cui all'art. 2, lettera *b*), e, quando si tratti di specialisti operanti in altre province, inoltre una dichiarazione dello specialista curante dalla quale risulti che lo stesso non è convenzionato col servizio sanitario nazionale.

Fino al trasferimento delle relative funzioni alle unità sanitarie locali, le richieste di rimborso vanno inoltrate agli uffici competenti degli enti mutualistici disciolti oppure ad altro ufficio da stabilirsi dalla giunta provinciale.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° marzo 1980.

Nella prima applicazione della legge, il termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 3 per l'inoltro della richiesta di rimborso, decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Per i cicli di cura iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge si prescinde, ai fini del rimborso della spesa, dalle formalità prescritte dal primo comma, lettera *b*), dell'art. 2.

Per l'anno 1981 il termine per l'individuazione delle branche specialistiche di cui all'art. 2, ultimo comma, è prorogato alla fine del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data sono ammesse al rimborso le prestazioni in tutte le specialità.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 18 giugno 1981

MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

---

LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 1981, n. **14.**

**Modifiche alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28: « Pesca ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 7 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La prima frase del secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, è sostituita dalla seguente: « Nel caso che venga inflitta una sanzione amministrativa per pesca senza permesso o per violazione delle disposizioni di cui alle lettere *b*) o *c*) dell'art. 12, l'abilitazione alla pesca viene ritirata. ».

Art. 2.

All'art. 11 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, viene aggiunta la seguente lettera *d*):

« *d*) per pescatori non residenti in provincia che sono in possesso di un'abilitazione alla pesca rilasciata in un'altra provincia o regione dello Stato. ».

Art. 3.

Nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, viene inserito il seguente art. 21-*bis*:

« Qualora la parte maggiore di un'acqua da pesca situata sul confine tra le province di Bolzano e di Trento si trovi sul territorio della provincia di Trento e la parte situata in provincia

di Bolzano non raggiunga un'estensione tale da rendere opportuna una coltivazione a sè stante, in questa non si applicano le norme vigenti in materia in provincia di Bolzano incompatibili con le norme vigenti nella provincia confinante.».

Art. 4.

Nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, viene inserito il seguente art. 23:

«*Contributi ad acquicoltori.* — Per la vigilanza sulla pesca, per attività volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico provinciale e per l'impianto e la gestione di opere e attrezzature per la riproduzione e per l'allevamento di pesci, la provincia può concedere contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo del 70% della spesa ammessa.».

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 in forza dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, recata dalla legge finanziaria per l'anno medesimo.

Per gli anni successivi lo stanziamento di bilancio sarà stabilito dalla relativa legge finanziaria annuale, nel rispetto delle previsioni del bilancio pluriennale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 18 giugno 1981

MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia:* MAROTTA

## LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 1981, n. 15.
**Classificazione delle aziende alberghiere.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del 7 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Scopo della legge*

Scopo della presente legge è di individuare e disciplinare le caratteristiche e il grado di conforto delle aziende alberghiere, determinandone la tipologia e la classificazione sulla base dei requisiti posseduti.

Art. 2.

*Esercizi alberghieri*

Sono esercizi alberghieri agli effetti della presente legge gli esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono servizio di alloggio in uno o più stabili o parti di stabili e che possono disporre anche di servizio di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.

Art. 3.

*Classificazione*

Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti posseduti in cinque livelli di classificazione, contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella. L'attribuzione del livello di classificazione è effettuata sulla base del punteggio risultante dalla somma dei punti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall'esercizio alberghiero.

I punteggi minimi per ogni livello di classificazione ed i requisiti con i relativi punti sono indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente legge.

I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in «requisiti obbligatori», predeterminati e indispensabili per ciascun livello di classificazione, e in «requisiti complementari», fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

In deroga alle disposizioni del precedente comma, potrà essere attribuita una determinata categoria anche in mancanza di non più di due requisiti obbligatori previsti per tale livello di classificazione, purchè il punteggio complessivo ottenuto superi il punteggio minimo previsto per il livello di classificazione di almeno il doppio dei punti corrispondenti ai requisiti obbligatori mancanti.

La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

Art. 4.

*Tipi di esercizi alberghieri*

A seconda dell'ampiezza del servizio offerto e del grado di conforto gli esercizi alberghieri assumono diverse denominazioni.

Assumono la denominazione «albergo» gli esercizi che oltre all'alloggio forniscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Assumono la denominazione «pensione» gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande è limitata ai soli ospiti alloggiati, sia che venga fornito il trattamento di pensione completa o di sola mezza pensione.

Assumono la denominazione «garni» gli esercizi che oltre all'alloggio forniscono soltanto la prima colazione.

Possono assumere la denominazione «hotel» gli esercizi ai quali vengano attribuite almeno tre stelle, purchè dispongano di almeno quaranta posti-letto per gli ospiti e forniscano il servizio di somministrazione di alimenti e bevande almeno agli ospiti alloggiati.

Possono assumere le denominazione «motel» gli esercizi particolarmente attrezzati per la sosta dei turisti motorizzati, in quanto assicurino i seguenti servizi: autorimessa o parcheggio, primo intervento, rifornimento di carburante, somministrazione di alimenti e bevande.

Possono assumere le denominazione «villaggio albergo» gli esercizi caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in un'area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Assumono la denominazione «residence» gli esercizi che offrono alloggio per periodi non inferiori a sette giorni in appartamenti costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina.

Eventuali aggiunte alle denominazioni di cui al presente articolo, indicative di particolari servizi offerti o caratteristiche costruttive sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 5.

Eccettuati i villaggi albergo, come definiti al settimo comma del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale o «casa madre», ove sono, di regola, alloggiati i servizi di ricevimento o portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze. Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre.

Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali.

Art. 5.

*Denominazione degli esercizi alberghieri*

Oltre alla denominazione tipologica di cui all'articolo precedente, ogni esercizio alberghiero assume una denominazione propria, che lo distingue dagli altri esercizi alberghieri siti nello stesso comune.

Allo scopo di evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune, nonchè denominazioni improprie rispetto alle caratteristiche aziendali o ambientali, la denominazione di ciascun esercizio alberghiero è soggetta all'approvazione preventiva da parte dell'assessore competente in materia di turismo (in seguito denominato assessore competente) o, in caso di sua assenza o impedimento, da parte del funzionario all'uopo incaricato.

Contro la mancata approvazione della denominazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso nei modi e termini di cui all'art. 10.

Art. 6.
*Indicazioni sulla licenza e segno distintivo*

La licenza di esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione e alla classificazione assegnata.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, presso l'ingresso di ciascun esercizio alberghiero, il segno distintivo corrispondente al livello di classificazione assegnato con l'indicazione della tipologia dell'esercizio.

Materiale, colore e dimensioni del segno distintivo saranno fissati con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
*Decorrenza della classifica*

La classificazione prevista dalla presente legge è operante dal 1° gennaio 1983 ed ha validità per un quinquennio. Fino alla data del 31 dicembre 1982 agli esercizi alberghieri esistenti e di nuova apertura saranno attribuite le categorie ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modifiche.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute entro l'ultimo anno compreso nel quinquennio di validità della classificazione.

La classificazione viene attribuita sulla base degli elementi denunciati secondo le modalità disciplinate dalla presente legge, fatta salva la possibilità di accertamenti, anche tramite ispezioni, da parte di funzionari dell'assessorato competente.

Art. 8.
*Denuncia ai fini della classificazione*

I titolari di licenza degli esercizi contemplati nella presente legge sono tenuti a dichiarare su appositi moduli gli elementi necessari per la classificazione entro il mese di aprile dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

Con deliberazione della giunta provinciale, il termine di cui al precedente comma può essere anticipato.

Per gli esercizi alberghieri di nuova apertura tale dichiarazione dovrà essere effettuata contemporaneamente alla richiesta di rilascio della licenza.

I moduli di denuncia sono predisposti e distribuiti dall'assessorato competente.

Per la prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione dei moduli di denuncia sarà fissato con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 9.
*Operazione della classifica*

Alla classificazione degli esercizi alberghieri provvede l'assessore competente o, per sua delega in caso di assenza o impedimento, il funzionario all'uopo incaricato.

Gli elenchi degli esercizi classificati, distinti per comune, saranno affissi negli albi pretori dei comuni per la durata di venti giorni consecutivi.

Ai titolari degli esercizi di nuova apertura e classificati nel corso del quinquennio e degli esercizi che abbiano subito una variazione della classifica, dovrà essere comunicato il livello di classificazione attribuito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10.
*Ricorsi avverso la classificazione*

Avverso i provvedimenti di classificazione i titolari degli esercizi alberghieri interessati possono proporre ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla giunta provinciale entro trenta giorni dal primo giorno di pubblicazione degli elenchi nell'albo pretorio del comune ovvero dalla data di ricevimento della diretta comunicazione.

La giunta provinciale decide entro novanta giorni in merito ai ricorsi sentito il parere dell'associazione albergatori e pubblici esercenti, nonchè dell'organizzazione turistica territorialmente competente; sono fatti salvi i ricorsi giurisdizionali.

Art. 11.
*Pubblicazione degli elenchi*

Scaduti i termini utili per la presentazione dei ricorsi e decisi i ricorsi, gli elenchi definitivi degli esercizi alberghieri classificati sono approvati con delibera della giunta provinciale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gli elenchi degli esercizi alberghieri, la cui gestione sia iniziata o la cui classificazione sia stata modificata durante il quinquennio, saranno approvati annualmente dalla giunta provinciale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.
*Modificazione della classificazione*

Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio o qualora venga accertato che un esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'esercizio.

Non si provvede a modifiche della classificazione nell'ultimo semestre del quinquennio.

In caso di reiterati reclami nei confronti di un esercizio alberghiero per carenze nel servizio e nella pulizia, l'assessore competente può disporre, previa diffida e sentito l'interessato, la declassificazione dell'azienda al livello immediatamente inferiore a quello spettante in base alle disposizioni della presente legge. Contro il provvedimento di declassificazione è ammesso ricorso alla giunta provinciale ai sensi e nei termini dell'art. 10. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio sia in sede di revisione che per nuovi esercizi hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.

Art. 13.
*Sanzioni amministrative*

Il titolare di esercizio alberghiero che:

*a*) non abbia ottemperato nei termini prescritti all'obbligo di denuncia di cui all'art. 8 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000;

*b*) non fornisca, malgrado diffida, le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti disposti allo stesso fine, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 200.000. Inoltre, è disposta la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non inferiore a sette giorni;

*c*) nella denuncia esponga elementi non veritieri, attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi modo una classificazione o una denominazione diverse da quelle autorizzate o affermi il possesso di attrezzatura non conforme a quella esistente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a L. 300.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e può essere disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a tre mesi;

*d*) ometta di esporre il segno distintivo di cui al secondo comma dell'art. 6, è soggeto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le norme di procedura della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 14.
*Esercizio delle funzioni di vigilanza*

L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge è effettuato dal personale della provincia appositamente incaricato.

Art. 15.
*Tabella di corrispondenza*

Ai fini di individuazione degli obblighi posti da leggi o contratti a carico degli esercizi alberghieri in relazione alla categoria di appartenenza, i livelli di classificazione stabiliti dalla presente legge sono rapportati alle categorie della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modifiche, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

| Livelli di classificazione istituiti con la presente legge | Categorie previste dalla legge n. 2651 del 1937 |
|---|---|
| 5 stelle | albergo di lusso |
| 4 stelle | albergo di prima categoria |
| 3 stelle | albergo di seconda categoria<br>pensione di prima categoria |
| 2 stelle | albergo di terza categoria<br>pensione di seconda categoria |
| 1 stella | albergo di quarta categoria<br>pensione di terza categoria<br>locanda |

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

*Esercizi alberghieri esistenti*

Gli esercizi alberghieri attualmente classificati ai sensi della normativa statale, che non raggiungano il minimo di requisiti previsto dalla presente legge, vengono classificati con una stella, con l'obbligo che vengano dotati, al massimo entro un quinquennio, dei requisiti minimi necessari.

Agli esercizi che, trascorso tale termine, non dispongono dei requisiti minimi, sarà revocata la licenza di esercizio.

Agli esercizi alberghieri esistenti, che dispongono di materiale pubblicitario non conforme alle disposizioni di questa legge, è consentita l'ulteriore utilizzazione di detto materiale fino al suo esaurimento e comunque per un periodo che non ecceda i tre anni dalla data del provvedimento di classificazione.

Le modifiche di scritte, insegne, ecc., resesi necessarie a norma delle disposizioni della presente legge, dovranno essere effettuate entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione.

Art. 17.

*Norma finale*

Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modifiche, con il 31 dicembre 1982 cessano di avere applicazione nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore per il biennio 1977-78, già prorogata con legge provinciale 28 luglio 1978, n. 32, per il biennio 1979-80, è ulteriormente prorogata per il biennio 1981-82.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 18 giugno 1981

MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia:* MAROTTA

ALLEGATO

*Tabella*

PUNTEGGI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI

(*Omissis*).

REQUISITI OBBLIGATORI E COMPLEMENTARI DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI CON I RELATIVI PUNTI

(*Omissis*).

**(6190)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 maggio 1981, n. 15.

**Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54: « Guide alpine - guide sciatori ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del 9 giugno* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54, concernente l'ordinamento delle « guide alpine - guide sciatori »;

Vista la delibera della giunta provinciale del 22 aprile 1981, n. 2106, relativa all'approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54;

Visti gli articoli 8 e 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, in esecuzione alla succitata deliberazione;

Decreta:

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54 « guide alpine - guide sciatori ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 12 maggio 1981

MAGNAGO

*Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1981*
*Registro n. 3, foglio n. 77*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 24 AGOSTO 1978, N. 54 « GUIDE ALPINE - GUIDE SCIATORI ».

Art. 1.

*Domande*

Le domande previste dalla legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54, in seguito denominata « legge », vanno presentate su carta bollata entro il termine fissato dalla legge all'assessorato al turismo - ufficio attività alpinistiche corredate della documentazione prescritta.

Alla domanda di cui all'art. 5 della legge il richiedente può allegare un elenco delle escursioni e delle attività alpinistiche svolte.

La domanda di cui all'art. 9 deve essere comunque corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente un elenco delle escursioni effettuate in qualità di « aspirante guida ».

La consulta per le attività alpinistiche provvede all'esame rispettivamente dell'elenco e della documentazione relativa alla attività svolta come « aspirante guida ».

L'assessore competente in materia decide in via definitiva. Le escursioni in elenco dovranno essere almeno venti, di cui almeno sei del III grado di difficoltà, effettuate in qualità di « aspirante guida ».

Art. 2.

*Equipaggiamento*

Per l'esercizio della professione gli « aspiranti guida » nonché le « guide alpine - guide sciatori » sono obbligati ad utilizzare equipaggiamenti in buono stato di manutenzione e comunque idonei a garantire la sicurezza dei clienti. A tale scopo l'assessorato al turismo - ufficio attività alpinistiche, su proposta della consulta per le attività alpinistiche provvederà ad elaborare periodicamente un elenco dell'equipaggiamento - tipo.

Art. 3.

*Corsi*

La materia d'insegnamento nei corsi di cui all'art. 6 è divisa in una parte pratica ed in una parte teorica e comprende in particolare escursioni e scalate su roccia, escursioni su neve, su neve primaverile, su ghiaccio e in terreno misto, l'uso degli sci in alta montagna, la tecnica di sicurezza nonché di salvataggio e l'uso dei rispettivi equipaggiamenti in alta montagna, la lettura di carte geografiche, l'uso della bussola, dell'altimetro e delle sonde da ricerca, la geografia, nozioni riguardanti le rocce e la rispettiva tipologia, la neve ed i ghiacciai, i pericoli in alta montagna, la meteorologia, i segnali d'emergenza, il pronto soccorso, l'igiene, l'alimentazione, l'equipaggiamento, la programmazione di gite ed escursioni, l'uso e la manutenzione dei bivacchi ed inoltre, nozioni in materia di protezione della flora e della fauna, di storia dell'alpinismo, e i diritti e doveri delle guide.

I corsi di aggiornamento di cui all'art. 11 hanno lo scopo di fornire agli « aspiranti guida » nonché alle « guide alpine - guide sciatori » le più recenti e tecnologicamente più avanzate nozioni professionali nelle materie d'insegnamento di cui al primo comma. La loro durata viene determinata mediante decreto dell'assessore al turismo.

I corsi di aggiornamento di cui all'art. 9 per il passaggio dalla qualifica di « aspirante guida » a quella di « guida alpina - guida sciatore » hanno una durata di giorni sette ciascuno (sette giorni roccia, sette giorni ghiaccio, sette giorni di sci-alpinismo) e comprendono le materie di cui al primo comma del presente articolo.

La frequenza parziale dei corsi previsti dalla legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54, è consentita solo in caso di forza maggiore e per giustificati motivi. In questi casi la relativa documentazione giustificativa dovrà essere presentata all'assessorato al turismo - ufficio attività alpinistiche; in mancanza di ciò, i corsi già frequentati non potranno essere riconosciuti. La decisione in merito spetta all'assessore competente in materia; è ammesso ricorso alla giunta provinciale contro detta decisione. La frequenza di un corso per i motivi predetti può essere prorogata solo una volta rispettivamente fino al primo corso successivo. Singoli corsi non frequentati interamente non possono comunque essere riconosciuti.

Per le guide alpine o portatori iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 19 della legge i corsi di aggiornamento previsti dall'art. 11 della legge riguardano solo alpinismo su roccia e su ghiaccio.

Per gli aspiranti guida sciatore iscritti al registro professionale ai sensi del terzo comma dell'art. 19 della legge il triennio di servizio effettivo previsto dall'art. 9 della legge decorre dalla data di emissione della relativa licenza di portatore.

Qualora il corso di aggiornamento per conseguire la qualifica di « guida alpina - guida sciatore » sia stato frequentato con esito positivo dopo l'entrata in vigore della legge, l'iscrizione quale « guida alpina - guida sciatore » avviene direttamente dopo il triennio di servizio effettivo nella qualità di portatore.

Art. 4.

*Esami*

Sono ammessi all'esame finale previsto dall'art. 7 della legge coloro che abbiano concluso nel corso dell'anno il ciclo dei corsi di cui all'art. 6 della legge oppure che pur avendo presentata la relativa domanda di ammissione non abbiano potuto sostenere l'esame precedente per forza maggiore e per giustificati motivi nonché, coloro che essendo stati giudicati idonei nei rapporti di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge, non abbiano superato il precedente esame finale.

Art. 5.

*Diritti e doveri delle « guide alpine - guide sciatori » nonché degli « aspiranti guida »*

Le « guide alpine - guide sciatori » nonché gli « aspiranti guida » devono svolgere sempre coscienziosamente la loro attività nel rispetto degli obblighi professionali.

Spetta comunque loro decidere se si rende necessario l'uso della corda o meno. Essi devono determinare il numero massimo dei partecipanti alle escursioni tenendo conto della durata, del grado di difficoltà nonché delle caratteristiche delle escursioni in programma, delle condizioni atmosferiche e stagionali nonché della capacità dei partecipanti, per garantire la sicurezza dei medesimi.

Le « guide alpine - guide sciatori » nonchè gli « aspiranti guida », per motivi di sicurezza hanno il diritto di impartire ordini ai clienti, i quali sono tenuti ad attenersi agli stessi. In caso contrario le « guide alpine - guide sciatori » nonchè gli « aspiranti guida » hanno il diritto di interrompere la escursione con facoltà di chiedere l'intero compenso.

In caso di interruzione dell'escursione per forza maggiore o per colpa del cliente le guide hanno diritto all'intero compenso concordato per l'escursione programmata.

Per eventuali identificazioni le « guide alpine - guide sciatori » nonchè gli « aspiranti guida » hanno l'obbligo di portare con sè sempre la licenza-libretto personale, da esibirsi a richiesta dell'interessato. Non sono obbligati a portare gli equipaggiamenti o il bagaglio delle persone da guidare o da accompagnare.

Art. 6.

*Registri professionali e licenze*

Presso l'assessorato provinciale al turismo - ufficio attività alpinistiche, è istituito il registro professionale previsto dall'art. 1 dell'ordinamento delle « guide alpine - guide sciatori ». Nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 19 rispettivamente nel registro di cui all'art. 10 della legge vengono iscritti su richiesta, con unmero progressivo coloro che si trovano in possesso di licenza valida di « guida alpina » o « portatore » ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e degli articoli 234 e 241 del relativo regolamento di esecuzione rispettivamente coloro che hanno la qualifica di « guida alpina - guida sciatore » rispettivamente di « aspirante guida » ai sensi della legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54. Detto registro deve contenere nome e cognome degli interessati, la data, il luogo di nascita, il luogo di residenza, l'indirizzo, nonchè il rispettivo numero di codice fiscale. Dall'elenco deve risultare inoltre la data di rilascio, rinnovo, sospensione o ritiro della licenza.

Eventuali cambiamenti di residenza o di indirizzo vanno comunicati tempestivamente all'ufficio di cui al precedente comma.

Le licenze previste dalla legge provinciale vanno presentate annualmente, e comunque almeno un mese prima della scadenza all'assessorato al turismo - ufficio attività alpinistiche, per il rinnovo. Alla domanda di rinnovo previsto dall'art. 1 della legge dovranno essere allegati la licenza da rinnovare, il certificato di assicurazione, quello di residenza solo in caso di cambiamento, nonchè un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il richiedente è psico-fisicamente idoneo all'esercizio della professione cui aspira.

In caso di presentazione della domanda di rinnovo dopo la scadenza indicata nella licenza, va presentata inoltre la documentazione di cui all'art. 10, punti 1, 2, 4 e 5 nonchè quella accertante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione.

Il contrassegno distintivo di riconoscimento delle « guide alpine - guide sciatori » rispettivamente degli « aspiranti guida » deve essere conforme al sotto riprodotto:

(*Omissis*).

Lo stesso viene confezionato in metallo in forma circolare. Contiene le scritte « Berg - und Skiführer », « Berg - und Skiführeranw. » rispettivamente « guida alpina - sciatore », « asp. guida alpina - sciatore » « Aut. Prov. BZ Südtirol - Prov. Aut. BZ A. Adige ». Risulta di colore grigio nero su fondo blu.

Art. 7.

*Abilitazione professionale*

Spetta alle « guide alpine - guide sciatori » stabilire ordine e grado di difficoltà a discrezione. Gli « aspiranti guida » invece non sono abilitati a svolgere la loro attività in escursioni superiori al terzo grado, se non accompagnati da una « guida - guida sciatore ».

La sicurezza dei clienti va sempre garantita in rapporto alla difficoltà dell'escursione da intraprendere.

Art. 8.

*Tariffe*

Le tariffe per gli « aspiranti guida » nonchè per le « guide alpine - guide sciatori » sono determinate sentite le rispettive associazioni professionali più rappresentative nella provincia. Oltre ad una tariffa minima giornaliera possono essere determinate tariffe per singole escursioni che tengano conto delle particolari capacità e del tempo necessario per le prestazioni professionali nonchè del numero delle persone accompagnate.

Le « guide alpine - guide sciatori » nonchè gli « aspiranti guida » sono tenuti a chiedere per le loro prestazioni un compenso non inferiore alla tariffa minima prescritta.

Qualora per una prestazione non sia determinato un compenso, la stessa può essere concordata liberamente.

La « guida alpina - guida sciatore » rispettivamente « l'aspirante guida » provvede in proprio alle spese di vitto, mentre eventuali spese di viaggio sono a carico del cliente.

La « guida alpina - guida sciatore » rispettivamente « l'aspirante guida » non sono obbligati a trasportare il bagaglio dei clienti. Qualora ciò avvenga volontariamente, alla guida spetta un compenso da concordarsi fra le parti.

Agli « aspiranti guida » spetta lo stesso compenso stabilito per le « guide alpine - guide sciatori ».

In caso di mancata disdetta dell'escursione almeno diciotto ore prima dell'inizio o di rinuncia da parte del cliente senza possibilità per la guida di combinare un'escursione equivalente, spetta alla medesima l'80% della tariffa prevista.

Nulla è dovuto qualora l'escursione mancata sia da ricondursi a causa di forza maggiore o di comportamento della guida stessa.

Ai membri dell'AVS rispettivamente del CAI possono essere concesse delle riduzioni sulle tariffe verso esibizione della tessera sociale in regola.

La tariffa minima giornaliera di cui al primo comma del presente articolo è determinata in lire 95.000.

Le disposizioni del presente articolo non valgono per le scuole di alpinismo di cui all'art. 4 della legge.

**(6619)**

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1981, n. **42.**

**Integrazione alla legge regionale 10 luglio 1981, n. 18, concernente le norme per il recepimento del secondo accordo relativo al personale della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 1° *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

*la seguente legge:*

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 18, viene aggiunto il seguente comma:

I limiti di cui all'art. 16 della legge regionale 22 febbraio 1980, **n. 11**, sono aumentati del 100 % per il personale dipendente impegnato in attività connesse alla ricostruzione delle zone terremotate, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dalla presente legge e valutati per l'anno 1981 in L. 300.000.000 trovano imputazione al cap. 360 del bilancio corrente.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 vengono apportate le seguenti variazioni in termini di competenze di cassa:

(*In diminuzione - Uscita*)

Cap. 7280. — Fondo globale per provvedimenti in corso - Funzioni normali (spese correnti) . . . . . . . . . . . . L. 300.000.000

(*In aumento - Uscita*)

Cap. 360. — Compensi per lavoro straordinario . . . . . . . . . . . L. 300.000.000

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 ottobre 1981

VERRASTRO

**(6590)**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . . . . . . . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . . . . . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . . . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . . . . . . . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . . . . . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Annuo . . . . . . . . . . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . . . . . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento**

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813200)